



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali  
**Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali**

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201292  
e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it  
pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

**CIRCOLARE N. 3/EL/2022**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali

Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni B I M  
della regione Trentino-Alto Adige

**Oggetto: Legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2 concernente *Modifiche al Titolo III della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni.***

Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 24 febbraio 2022, n. 8 – Supplemento n. 4 è stata pubblicata la legge regionale del 22 febbraio 2022, n. 2, recante “Modifiche al Titolo III della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni”. La legge entra in vigore l’11 marzo 2022, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR e reca disposizioni di particolare interesse per gli enti locali.

[Legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2](#)

La nuova legge regionale modifica in più punti l'ordinamento del personale comunale, con particolare riguardo alla figura dei segretari comunali, ispirandosi a principi di semplificazione e flessibilizzazione delle modalità di assunzione e delle carriere lavorative.

Già con la recente legge regionale 27 luglio 2021, n. 5, sono state introdotte alcune modifiche all'ordinamento del personale comunale (semplificazione delle procedure di concorso; ampliamento delle ipotesi di scorrimento di graduatorie approvate da altri enti; ammissione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili di seconda classe di candidati non in servizio di ruolo, a condizione che abbiano maturato una determinata esperienza professionale; cumulo dei periodi di servizio maturati nelle diverse classi segretarili ai fini del raggiungimento dei requisiti di esperienza professionale richiesti per la partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili di classe superiore alla quarta).

Le ulteriori modifiche ora approvate hanno l'obiettivo di semplificare e accelerare ulteriormente le procedure di reclutamento del personale comunale e di ampliare la platea dei candidati ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili delle classi superiori a quella iniziale.

### **Articolo 1**

Una prima modifica (nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 91 CEL) riguarda la sostituzione del personale che cessa dal servizio.

Un momento critico specie nei comuni di ridotte dimensioni, nei quali un solo funzionario segue un intero settore di attività (o più d'uno). Perciò nel momento della cessazione del rapporto di lavoro viene meno la continuità e la stessa possibilità di trasmettere al nuovo assunto un bagaglio di esperienze e competenze maturato negli anni.

Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nello svolgimento delle funzioni comunali, viene introdotta, con una norma certamente innovativa nel panorama dell'ordinamento del personale degli enti locali, la possibilità di anticipare – fino a tre mesi – rispetto all'effettiva vacanza del posto, il momento dell'assunzione del nuovo personale. I neo-assunti potranno così essere affiancati per un certo periodo al personale ormai prossimo alla cessazione, facilitando il delicato momento del passaggio delle consegne.

La disposizione comporta necessariamente una temporanea duplicazione dei costi a carico dell'ente locale per la copertura di un medesimo posto e dovrà pertanto trovare il consenso delle norme provinciali sui limiti assunzionali.

Analoga possibilità (secondo periodo dell'articolo 155 del CEL introdotto dall'articolo 11 della legge regionale) è prevista per la copertura della sede segretarile, estendendo fino a sei mesi il periodo di assunzione anticipata fuori pianta organica, sempre che la legge provinciale lo consenta. La norma precisa altresì che fino alla cessazione la titolarità della sede rimane in capo al segretario comunale uscente, salva la possibilità di conferire al neo-assunto la supplenza della sede in caso di assenza del titolare per motivi di ferie, malattia, aspettativa o per altre ragioni.

### **Articolo 2**

La seconda modifica (comma 3-*bis* dell'articolo 100 del CEL) intende garantire maggiore flessibilità di adeguamento alle esigenze organizzative del lavoro negli enti locali. A tal fine si prevede la possibilità di utilizzo delle graduatorie di concorso anche al fine della copertura dei posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso.

Con apposita norma transitoria (v. comma 3 dell'articolo 21) si specifica che tale nuova disciplina trova applicazione anche nei confronti delle graduatorie approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle eventuali disposizioni contenute nel relativo bando di concorso.

Tale possibilità resta comunque soggetta a precise condizioni: occorre fare riferimento alle previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale ovvero a situazioni oggettive legate alla funzionalità dei servizi. Limiti stringenti e verificabili, che escludono in radice la possibilità di un utilizzo strumentale della norma in questione.

### **Articolo 3**

L'articolo 3, nato da un'iniziativa consiliare, eleva il limite massimo (20.000 euro) del compenso lordo annuale dei compensi percepibili per gli incarichi e le attività autorizzate ai dipendenti, fin qui stabilito dal comma 6 dell'articolo 108 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi). Il nuovo limite viene fissato a 30.000 euro annui lordi, tenuto conto del lasso temporale intercorso dalla legge regionale 25 maggio 2012, n. 5 che aveva stabilito il limite in 20.000 euro e della svalutazione monetaria maturata nel frattempo. La modifica si propone altresì di dare una risposta – indiretta – alla crescente difficoltà dei comuni nel reperire professionalità tecniche, limitando altresì i casi di dimissioni volontarie per passaggio dal settore pubblico al privato.

### **Articolo 4**

L'articolo 4 introduce una disciplina più dettagliata della mobilità volontaria, prevista come modalità di accesso dall'articolo 91, comma 1, lettera c del CEL.

Fermo restando l'obbligo di rendere pubbliche le disponibilità dei posti da coprire attraverso la mobilità (v. secondo periodo del citato articolo 91, comma 1, lett. c), il nuovo articolo 123-*bis* specifica in particolare la necessità del previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni:

- a) che siano state precedentemente dichiarate infungibili dall'amministrazione cedente;
- b) coperte da personale assunto da meno di tre anni;
- c) qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;
- d) negli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.

Il Consorzio dei comuni trentini aveva formulato specifica richiesta in tal senso, al fine di contenere il fenomeno della mobilità (a senso unico) di personale dagli enti locali di minori dimensioni verso Regione, Provincia e comuni di maggiori dimensioni.

### **Articolo 5**

Il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 127 del CEL rende possibile, in determinati casi, l'assunzione di figure dirigenziali anche in deroga al limite finora stabilito (comuni con più di 10.000 abitanti).

La crescente complessità normativa e la sempre maggiore specializzazione richiesta al personale comunale sono tra i più rilevanti elementi critici evidenziati dagli enti locali, specie da quelli di minori dimensioni.

Per farvi fronte i comuni possono stipulare convenzioni o vere e proprie forme di gestione associata dei servizi o funzioni.

La creazione di strutture più articolate nell'ambito delle gestioni associate di servizi o funzioni richiede tuttavia l'assunzione di figure apicali di più alta qualificazione.

Pertanto, nel rispetto dei limiti assunzionali che saranno dettati dalle province autonome, viene introdotta la possibilità di assumere – in caso di gestione associata di servizi o funzioni – figure dirigenziali anche in deroga al limite dei 10.000 abitanti finora previsto dall'ordinamento regionale.

### **Articoli 6, 7 e 8**

Per quanto riguarda in particolare i segretari comunali, anche in considerazione della crescente difficoltà a coprire le sedi – anche di classi superiori alla quarta – rimaste vacanti, vengono meglio graduati e – nel complesso – significativamente ridotti i requisiti di anzianità professionale richiesti per l'accesso alle sedi segretarili di classe superiore alla quarta.

Come si è detto, già con la recente legge regionale n. 5/2021 si sono fatti alcuni passi nella direzione di rendere più flessibili i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi di segreteria: ammissione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili di seconda classe di candidati non in servizio di ruolo, a condizione che abbiano maturato una determinata esperienza professionale; cumulo dei periodi di servizi maturati nelle diverse classi segretarili e che, singolarmente considerati, non sarebbero stati sufficienti ai fini del raggiungimento dei requisiti di esperienza professionale richiesti per la partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili di classe superiore alla quarta.

Le modifiche ora approvate risultano maggiormente incisive sul piano sostanziale e ridisegnano organicamente la progressione della carriera professionale dei segretari comunali, da sempre caratterizzata da una notevole rigidità.

La legge fa salva l'attuale articolazione delle sedi segretarili in quattro classi, dal momento che su tale impianto si basano aspetti rilevanti dell'ordinamento comunale (si pensi, per fare un solo esempio, alla determinazione della misura delle indennità di carica degli amministratori).

La soluzione consiste in primo luogo in una riduzione dei requisiti di anzianità di servizio attualmente richiesti per l'ammissione ai concorsi della classe superiore a quella di appartenenza.

In secondo luogo, per rendere più agevole il passaggio dalla quarta alla terza classe, si distingue all'interno della terza classe una prima fascia di comuni fino a 3.000 abitanti. Ai fini dell'accesso al concorso, i comuni di terza classe fino a 3.000 abitanti sono equiparati a quelli di quarta classe: non è dunque richiesta alcuna anzianità di servizio.

Anche il passaggio dalla terza alla seconda classe è agevolato in termini analoghi: all'interno della seconda classe si distingue una prima fascia di comuni fino a 10.000 abitanti (si tratta di comuni la cui sede segretarile è stata riqualificata).

I requisiti richiesti per l'accesso ai concorsi per la copertura della sede segretarile nei comuni di seconda classe fino a 10.000 abitanti sono equiparati a quelli richiesti per i comuni della classe inferiore o, per essere più precisi, ai requisiti richiesti per la fascia superiore della terza classe (comuni con più di 3.000 abitanti), dal momento che, come si è visto, nei comuni di terza classe fino a 3.000 abitanti i requisiti sono stati a loro volta ridotti ed equiparati ai comuni della quarta classe.

Da ultimo, anche i requisiti per la partecipazione ai concorsi di prima classe sono ridotti ed equiparati a quelli richiesti per la partecipazione ai concorsi nei comuni di seconda classe con più di 10.000 abitanti.

L'effetto complessivo è quello di una possibile abbreviazione di carriera per quei segretari che siano disposti a mettersi ripetutamente alla prova nei concorsi delle classi superiori.

La maggiore flessibilità dei percorsi di carriera lavorativa non va tuttavia a discapito dell'esperienza professionale acquisita dai segretari, elemento che sarà valorizzato anche in futuro mediante il riconoscimento di uno specifico punteggio per titoli nell'ambito dei concorsi.

## **Articolo 9**

Il nuovo articolo 152 raccoglie e riordina – assai opportunamente – le norme comuni per la partecipazione ai concorsi per la copertura di sedi di segreteria.

In primo luogo precisa che le soglie demografiche delle disposizioni immediatamente precedenti (articoli 149, 150, 151) che riducono i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi devono essere riferite alla popolazione legale come determinata in esito all'ultimo censimento.

In secondo luogo rammenta che per l'ammissione ai concorsi in questione i candidati devono essere in possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e Bolzano.

Infine elenca una serie di disposizioni relative:

- alla valutazione dei servizi prestati dai candidati (servizi prestati a tempo determinato – servizi prestati presso comuni convenzionati – servizi a scavalco);
- alla cumulabilità dei servizi prestati in sedi di classe diversa, previa trasformazione in servizio equivalente, in proporzione al rilievo loro rispettivamente attribuito dal CEL;
- alla necessaria insussistenza di provvedimenti disciplinari / valutazioni negative.

## **Articolo 10**

Va ancora nella direzione di un'estensione dell'accesso ai concorsi per le sedi segretarili, la modifica all'articolo 153 del CEL, con l'aggiunta del nuovo comma 2-*bis* che equipara le sedi segretarili delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano alle sedi segretarili comunali di seconda classe e del nuovo comma 2-*ter* che dà la possibilità ai segretari delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano di partecipare ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili di quarta e terza classe nonché a quelli di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti.

## **Articolo 11**

Della innovativa possibilità – introdotta con la modifica dell'articolo 155 – di assumere il (nuovo) segretario comunale al di fuori della dotazione organica, in sostituzione di quello prossimo alla cessazione del rapporto di lavoro, con un anticipo fino a sei mesi, si è già detto nella prima parte della circolare (vedi articolo 1).

## **Articolo 12**

La modifica all'articolo 156 (Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretarili) del CEL recata dall'articolo 12 recepisce le migliori pratiche in materia di selezione del personale e riguarda la possibilità di nominare un esperto in selezione e valutazione del personale in qualità di membro esperto nella commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale e segretario comunale. Finora il membro esperto doveva essere necessariamente un docente universitario di discipline giuridiche o un esperto in materie giuridico-amministrative.

Con un emendamento d'aula è stato altresì precisato che nel caso fossero proposti più nominativi di esperti, il consiglio comunale procederà – con votazione separata – a individuare l'esperto da nominare, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, ovvero, dalla terza votazione, con la maggioranza dei voti dei presenti.

## **Articolo 13**

Il nuovo articolo 156-*bis* (Materie di esame) del CEL introdotto dall'articolo 13 delegifica l'individuazione delle materie di esame, demandandola ad un decreto del presidente della regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

La pubblicazione sul bollettino ufficiale e l'entrata in vigore del decreto in questione costituirà altresì lo spartiacque per l'applicazione di numerose disposizioni di riforma introdotte nel CEL dalla legge regionale n. 2/2022 (vedi articolo 21).

Quanto alle modalità d'esame si prevede una prova scritta ed una orale. La prova orale può consistere anche in una o più esercitazioni e colloqui, eventualmente integrati con elementi scritti.

Lo scopo della modifica è quello di meglio valutare non solo le conoscenze teoriche ma anche le capacità e le attitudini personali dei candidati, richieste nel bando di concorso. Pertanto la prova orale potrà essere svolta, in tutto o in parte, nelle forme – innovative – di conferenza orale, trattazione di casi esemplificativi, simulazioni di situazioni specifiche, colloquio.

## **Articolo 14**

Dell'introduzione delle "fasce iniziali" nella terza classe (comuni fino a 3.000 abitanti) e nella seconda classe (comuni "riqualificati" fino a 10.000 abitanti) occorre tener conto anche ai fini della mobilità dei segretari comunali, che può avvenire mediante passaggio diretto di segretario comunale di ruolo della "medesima classe giuridica" (articolo 158 CEL): quest'ultima andrà accertata considerando le soglie demografiche considerate dai nuovi articoli 149, 150, 151 e 152, comma 1 del CEL.

Con apposita norma transitoria (v. il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 21) è fatta salva la possibilità per i segretari comunali titolari di sede in esito a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina (v. termine previsto dal comma 1 del già citato articolo 21) di accedere attraverso procedura di mobilità alle sedi di classe corrispondente a prescindere dal numero degli abitanti.

## **Articolo 15**

Il nuovo articolo 158-*bis* del CEL amplia le modalità di copertura delle sedi segretarili consentendo ai comuni – a condizione che non abbiano una "propria" graduatoria di concorso in corso di validità, ovviamente – di utilizzare graduatorie di concorso per la copertura di sedi segretarili della medesima classe approvate da altri comuni, comunità o comunità comprensoriali.

L'accertamento della medesima classe giuridica è effettuato tenuto conto anche del numero di abitanti, secondo le disposizioni previste dagli articoli 149, 150, 151 e 152, comma 1 del CEL.

Con apposita norma transitoria (v. il primo periodo del comma 4 dell'articolo 21) l'idoneità conseguita nei concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge e prima del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 21, consente l'accesso – mediante "scorrimento" della graduatoria – alle sedi di classe corrispondente, a prescindere dal numero degli abitanti.

La possibilità dello scorrimento delle graduatorie di altri enti era stato introdotto per la generalità del personale comunale dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3 (lettere *e-bis* ed *e-ter* del comma 1 dell'articolo 91 del CEL).

Anche nel caso dell'assunzione dei segretari, l'utilizzo della graduatoria di altro ente è condizionata dal previo accordo tra le amministrazioni interessate. L'accordo può essere siglato sia prima che dopo l'approvazione della graduatoria in questione.

Particolare cautela richiede la seconda ipotesi, per l'ovvia ragione che sono già noti i nomi e la posizione rispettiva degli idonei non vincitori. Perciò la norma richiede che l'individuazione della graduatoria dalla quale attingere avvenga sulla base di criteri prestabiliti dall'amministrazione con deliberazione del consiglio.

### **Articoli 16 e 17**

L'articolo 159, (Modifiche delle sedi segretarili) del CEL viene ora parzialmente sdoppiato e la rubrica è conseguentemente sostituita ("*Modifiche delle sedi segretarili in caso di fusioni. Gestione associata della segreteria comunale nei comuni della provincia di Trento*"): la disciplina fin qui vigente per le sedi segretarili nei casi di fusioni di comuni (commi 1 e 5) continuerà a trovare applicazione in tutti i comuni della regione. La disciplina in materia di gestione associata della segreteria comunale (commi 2, 3, 4 e 5) continuerà a valere per i soli comuni della provincia di Trento (v. nuovo comma 01 dell'articolo 159 del CEL introdotto dall'articolo 16).

Mentre il nuovo articolo 159-*bis* (recato dall'articolo 17) detta una disciplina specifica per le ipotesi di gestione associata della segreteria comunale per i comuni della provincia di Bolzano.

Come si è detto, in caso di fusione, continuano ad applicarsi anche per i comuni della provincia di Bolzano le disposizioni recate dall'articolo 159, commi 1 e 5.

Analogamente a quanto prevede l'articolo 159, viene inquadrato come titolare della sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. Gli altri segretari non vengono invece inquadrati come vicesegretari (come avviene nei comuni della provincia di Trento) ma "sono soggetti alle direttive del titolare".

Secondo l'articolo 159-*bis* la convenzione prevede inoltre la ripartizione tra i segretari delle funzioni segretarili nei comuni associati (mentre per la provincia di Trento la convenzione prevede la ripartizione delle funzioni segretarili nei comuni associati tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo è inquadrato come dirigente, e gli altri vicesegretari).

Il comma 3 del nuovo articolo 159-*bis* detta infine alcune disposizioni di salvaguardia per i segretari in servizio a tempo indeterminato nei comuni interessati da processi di gestione associata:

- a) conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico e provvisoriamente quello economico in godimento, con esclusione dell'indennità di convenzione, fino alla ridefinizione del trattamento economico nei contratti collettivi;
- b) i segretari non titolari conservano il diritto alla nomina quali titolari in caso di successiva vacanza del posto di segretario titolare;
- c) ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto quale segretario non titolare della gestione associata è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune d'origine.

### **Articolo 18**

Infine, alcune modifiche di minore rilievo riguardano l'articolo 163 del CEL (Graduatoria degli incarichi di reggenza e di supplenza).

La prima risponde alla necessità contingente di aggiornare più volte in corso d'anno la graduatoria provinciale degli incarichi di reggenza e di supplenza, per far fronte alla situazione di scopertura di numerose sedi segretarili, accogliendo sollecitamente le domande dei "neo-abilitati" alle funzioni di segretario comunale a conclusione del corso – organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano – testé concluso, nonché delle due edizioni – organizzate dalla Provincia autonoma di Trento con la collaborazione del Consorzio dei Comuni trentini – che si concluderanno nell'anno 2022.

Si stabilisce pertanto che la cadenza – fin qui prevista in termini annuali – di aggiornamento della graduatoria provinciale può essere accelerata in caso di necessità.

Le altre due modifiche riguardano rispettivamente l'estensione a cinque anni della durata in carica della commissione provinciale chiamata a formare ogni anno la graduatoria per gli incarichi di reggenza e di supplenza nonché la previsione che, in caso di sostituzione di un singolo componente della commissione, la durata dell'incarico del sostituto sia limitata al tempo residuo della durata quinquennale calcolata a decorrere dalla nomina dell'intera commissione.

## Articolo 19

La modifica all'articolo 167 del CEL amplia le ipotesi di utilizzo del fondo per la gestione dei segretari in disponibilità, sempreché la normativa provinciale lo preveda, consentendo di finanziare fino al 50 per cento delle spese gravanti sui comuni per l'assunzione con contratto a tempo determinato di chi abbia superato il corso abilitante alle funzioni di segretario comunale.

L'assunzione dovrà riferirsi ad una qualifica che richieda il possesso della laurea magistrale, dovrà essere finalizzata allo svolgimento di un ulteriore tirocinio professionalizzante e dovrà avvenire entro un biennio dall'approvazione della graduatoria degli abilitati.

La durata massima del contratto a termine non potrà superare un anno.

Accogliendo una richiesta formulata dal Consorzio dei comuni trentini, il fondo potrà essere utilizzato anche per finanziare lo sviluppo di progetti specifici volti a supportare i segretari comunali nelle loro funzioni, come proposti dai consorzi dei comuni e approvati dalla rispettiva provincia autonoma.

## Articolo 20

L'articolo 169 del CEL consente ai comuni la soppressione (anche) della quota del 10 per cento spettante alla rispettiva provincia autonoma dei diritti di segreteria sul rilascio in forma digitale dei certificati anagrafici.

La norma regionale si ricollega alla facoltà di soppressione dei diritti di segreteria attribuita ai comuni (per il 90 per cento di loro spettanza) dall'articolo 2 (Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica), comma 15, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Norme urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). Infatti la materia "cittadinanza, stato civile e anagrafi" è di esclusiva competenza statale (articolo 117, comma 2, lett. i Cost.); la norma regionale si limita pertanto a disciplinare la quota (del 10 per cento) dei diritti di segreteria, che nei comuni delle regioni a statuto ordinario è attribuita al Ministero dell'interno, mentre nella nostra realtà spetta alle province autonome per disposizione regionale.

La modifica dell'articolo 169 del CEL si è resa necessaria per assecondare le nuove modalità – informatizzate e semplificate – di rilascio dei certificati anagrafici recentemente introdotte.

La materia ha subito infatti da ultimo una notevole accelerazione.

Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, ha reso direttamente accessibili ai cittadini – tramite identità digitale SPID o Carta di identità elettronica – un nuovo servizio dell'Anagrafe nazione della popolazione residente (ANPR): a partire dal 15 novembre 2021 i cittadini possono scaricare, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, i 15 principali certificati anagrafici (di nascita; di matrimonio; di cittadinanza; di esistenza in vita; di residenza; di residenza AIRE; di stato civile; di stato di famiglia; di stato di famiglia e di stato civile; di residenza in convivenza; di stato di famiglia AIRE; di stato di famiglia con rapporti di parentela; di stato libero; di unione civile; di contratto di convivenza).

Per tali certificati digitali il cittadino non deve pagare il bollo né (ovviamente) diritti di segreteria. I certificati digitali sono quindi del tutto gratuiti.

L'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) sta realizzando una seconda iniziativa diretta a facilitare la richiesta dei certificati anagrafici, soprattutto da parte dei cittadini privi di dotazioni e competenze informatiche.

L'ANCI ha stipulato un apposito Protocollo con la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) per abilitare le edicole al rilascio delle certificazioni anagrafiche. L'intesa, dopo una fase sperimentale, è stata poi allargata alla rete dei tabaccai e prevede che la stampa dei certificati sia esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

Ben si comprende dunque come la formulazione originale dell'articolo 169 del CEL (*"I comuni che rilasciano .... in forma digitale ... limitatamente a tali certificati ... possono sopprimere i diritti di segreteria ... anche per la quota del 10 per cento destinata alla rispettiva provincia autonoma ai sensi dell'articolo 167."*) non facilitasse la transizione alle nuove forme di rilascio delle certificazioni anagrafiche.

Infatti la norma regionale consentiva bensì ai comuni la soppressione dei diritti di segreteria anche per la quota destinata alla rispettiva provincia autonoma, ma presupponeva:

- a) che il rilascio avvenisse direttamente ad opera dei comuni (“I comuni che rilasciano ...”) e non da parte di terzi, esterni alla p.a., sulla base di apposite convenzioni, ovvero da parte degli stessi cittadini, mediante accesso diretto all’Anagrafe nazionale della popolazione residente;
- b) che il certificato anagrafico fosse rilasciato “*in forma digitale*” e non nella tradizionale forma documentale su supporto cartaceo, come avviene nel caso del Protocollo d’intesa ANCI – FIEG.

La nuova formulazione dell’articolo 169 del CEL elimina questi ostacoli e rende senz’altro possibile da parte dei comuni la soppressione dei diritti di segreteria su tutti i certificati anagrafici (digitali o analogici) anche per la quota del 10 per cento destinata alla rispettiva provincia autonoma.

Per quanto attiene all’aspetto finanziario, i diritti di segreteria sui principali certificati anagrafici corrispondono per lo più ad un importo di 25 centesimi di euro e la quota spettante alla rispettiva provincia autonoma ammonta dunque a 2,5 centesimi di euro. Per fare un solo esempio, il Comune di Trento (la cui popolazione supera un quinto del totale degli abitanti della rispettiva provincia), incassa mediamente poco più di 3.000 euro l’anno per i diritti di segreteria sui principali certificati anagrafici.

Pertanto la riscossione di tali somme comporta un aggravio procedurale per gli enti locali certamente superiore ai modestissimi benefici in termini di entrate. Senza contare il disagio recato ai cittadini, altrettanto certamente sproporzionato rispetto al vantaggio conseguito dal comune.

## **Articolo 21**

Una norma transitoria conclusiva si preoccupa di precisare (comma 1) che la nuova disciplina in materia di requisiti di accesso ai concorsi delle diverse classi segretarili (artt. 6, 7 e 8), le nuove norme comuni per la partecipazione agli stessi concorsi (art. 9), le nuove disposizioni sulle sedi segretarili delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano (art. 10), quelle sulle materie di esame (art. 13) e sulla mobilità (articolo 14) si applicheranno alle procedure concorsuali e alle mobilità bandite dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione del decreto del presidente della regione che individuerà le materie di esame per l’accesso alle sedi segretarili ai sensi del nuovo articolo 156-*bis* del CEL.

Il comma 2 estende in via transitoria per la valutazione dei titoli nei concorsi per la copertura delle sedi segretarili di terza classe nei comuni fino ai 3.000 abitanti le disposizioni recate dal decreto del presidente della regione 11 luglio 2012, n. 7/L relativo alla valutazione dei titoli nei concorsi per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe. Si raccomanda pertanto ai comuni di classe terza con popolazione fino ai 3.000 abitanti di osservare nella redazione dei bandi tale disciplina, senza prevedere negli stessi ipotesi di titoli non valutabili in contrasto con le citate disposizioni.

Al comma 3 si precisa poi che la nuova disciplina recata dall’articolo 2 in materia di utilizzo delle graduatorie di concorso (anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione delle procedure concorsuali, con specifico riferimento alle previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale o a situazioni oggettive legate alla funzionalità dei servizi) si applica anche alle graduatorie approvate prima dell’entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle eventuali disposizioni contenute nel relativo bando di concorso.

Il primo periodo del comma 4 precisa inoltre che l’idoneità conseguita nei concorsi banditi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina (v. termine previsto dal comma 1 dell’articolo 21) consente l’accesso – mediante “scorrimento” della graduatoria – alle sedi di classe corrispondente, a prescindere dal numero degli abitanti. In termini analoghi, il secondo periodo dello stesso comma 4 precisa che i segretari comunali titolari di sedi segretarili in esito a concorsi banditi prima dello stesso termine possono accedere attraverso la mobilità alle sedi di classe corrispondente a prescindere dal numero di abitanti.

## Articolo 22

Come si è detto nell'illustrare i contenuti dell'articolo 13, la pubblicazione sul bollettino ufficiale e l'entrata in vigore (il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione) del decreto del Presidente della Regione che individuerà le materie oggetto di esame nei concorsi per la copertura delle sedi di segreteria ai sensi del nuovo articolo 156-*bis* del CEL, costituiranno lo spartiacque per l'applicazione di numerose disposizioni di riforma introdotte nel CEL dalla legge regionale n. 2/2022 (v. le norme transitorie recate dall'articolo 21).

A partire dal medesimo termine (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione del suddetto decreto) saranno abrogati:

- a) il comma 1-*bis* dell'articolo 154 del CEL (riassorbito dalla nuova disciplina sulle norme comuni per la partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretariili introdotta con l'articolo 9);
- b) l'Allegato C del CEL (Programma delle prove di esame per il concorso per sedi di terza classe), dal momento che le materie oggetto di esame saranno individuate dal decreto del presidente della regione ai sensi del nuovo articolo 156-*bis* del CEL.

Per ulteriori informazioni è a disposizione Franceschi Paolo tel. 0461 201037  
e-mail: paolo.franceschi@regione.taa.it.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II  
Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

PF/mf